



Consorzio di difesa Emilia

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2026

Condizioni Normative e tariffarie valevoli per la corrente campagna assuntiva.

Validità territoriale

Le Condizioni Normative e Tariffarie sono valide per le Province di competenza del Condifesa.

Nel caso in cui l'ubicazione del rischio sia al di fuori delle Province di competenza del Condifesa (Reggio Emilia e Parma), si applicano le condizioni normative e tariffarie concordate con il Condifesa competente per il territorio in cui è ubicato tale rischio.

Se invece non esistesse un Condifesa nel territorio in cui tale rischio è ubicato si applicano le Condizioni Normative e Tariffarie fornite da Generali Italia.

Tariffe

Le tabelle tariffarie sono presentate per singola avversità. **La Garanzia integrativa non agevolata**, dove prevista, attiva la garanzia senza il superamento della soglia.

E' confermata l'impostazione con **franchigie e limiti di indennizzo**.

La tariffa prevede franchigie differenziate per i danni da Grandine, Vento Forte e altre avversità; presenta invece una **franchigia unica** in caso di danni combinati.

Condizioni Generali di Assicurazione

Sono previste **Condizioni Consortili Agevolate** e **Condizioni Consortili Non Agevolate**.

Condizioni Consortili Non Agevolate: con il benestare dell'Assicurato, vi è la disponibilità ad assumere - tramite la Contraenza dei Consorzi - contratti che non beneficino del contributo pubblico. In tal caso verrà adottato il normativo specifico che non contempla l'adozione del concetto delle rese e degli altri obblighi previsti dal PGRA 2026.

Prezzo dei prodotti:

La Compagnia prevede un controllo, nella procedura di emissione, nel caso sia superato lo Standard Value pertanto, ai fini dell'agevolazione, il valore adottato dal cliente dovrà rientrare all'interno dei Valori Standard. Sarà possibile modificare il prezzo di assicurazione sia in aumento che in riduzione sempreché si modifichino contestualmente le rese medie per ettaro; in caso di superamento dello Standard Value senza produzione di adeguata documentazione, l'assicurato potrà valutare se sottoscrivere una polizza non agevolata integrativa prezzo per il valore eccedente.

La Compagnia suggerisce sempre alla rete agenziale di utilizzare le fasce di prezzo elaborate dai Consorzi.



Combinazioni previste:

Combinazioni con Catastrofali

- Franchigia 40 per danni CAT singoli o combinati tra loro;
- Franchigia danni combinati GR/VF ed altre garanzie, 40 se danno CAT pari o superiore a 40, 30 se il danno CAT è inferiore a 30, franchigia pari al danno CAT se danno CAT compreso tra 30 e 40;
- Franchigia 20 senza danno CAT con prevalenza danno GR o VF, 30 se danno non prevalente;
- liquidazione per partita una volta superata la soglia;
- integrativa sotto soglia per le garanzie diverse da CAT;
- no integrativa per le garanzie CAT;

Combinazioni senza Catastrofali - Polizza tipologia C: almeno 1 garanzia tra frequenza ed accessorie

- liquidazione per partita;
- integrativa sotto soglia per tutte le garanzie.

Decorrenza delle garanzie:

- per grandine e vento forte dalle **ore 12.00 del 3° giorno successivo**
- per siccità, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo: dalle **ore 12.00 del 30° giorno successivo**
- per tutte le altre avversità dalle **ore 12.00 del 12° giorno successivo**
- In via del tutto eccezionale, **per la sola garanzia gelo** e limitatamente fino al 7 marzo, la decorrenza della garanzia è stabilita al sesto giorno successivo alla notifica di copertura, fermo quanto indicato ai punti successivi e nelle Condizioni di Assicurazione riguardo le decorrenze specifiche delle singole specie.

Frutta – decorrenza della garanzia:

- dalla schiusa delle gemme **per l'avversità gelo/brina**
- dall'allegagione **per tutte le altre avversità**
- **Per l'actinidia** dalla schiusa delle gemme **per le avversità grandine, vento forte e gelo/brina e dall'allegagione per le restanti avversità.**

Prodotto in raccolta:

Al verificarsi di eventi durante il periodo di raccolta dei prodotti, il danno verrà calcolato sul prodotto **presente** al momento del sinistro, in analogia alle specialità con raccolta scalare o differita.



Cessazione della Garanzia:

In deroga alle scadenze prevista dalle CA, per le mele varietà “Pink lady” e “Fuji” e assimilabili la scadenza della garanzia viene fissata al 20 novembre.

Franchigia:

L'art. 3.2 - Franchigia fissa viene così modificato:

- La franchigia minima per grandine e vento forte per la specie barbabietola da zucchero (seme) e barbabietola da foraggio (seme) viene portata al 20%.

Riduzione dall'origine: concedibile unicamente su polizze **tipologia C** entro le seguenti date:

- **15 maggio per varietà medio-tardive di drupacee (albicocche medio tardive post sancastrese);**
- **21 maggio per varietà medio-tardive di pomacee, actinidia, castagne, frutti in guscio, melograno, olive;**
- **21 maggio per uva da vino;**
- **30 giugno per cachi.**

Limitazione alle tabelle di qualità:

Per il gruppo prodotto “uva da vino” potrà essere selezionata la tabella “B” per la sottoscrizione del pacchetto che prevede le sole garanzie di frequenza mentre ci sarà libertà di scelta di tabelle qualitative (“B” o “C”) qualora si optasse per la sottoscrizione delle garanzie di frequenza e catastrofali.

Mezzi di protezione e adeguamenti normativi tariffari

GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta;
- per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta.

Per le produzioni protette da reti antigrandine la garanzia GRANDINE cessa alle ore 12 del:

- 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine;
- 25 maggio per mele e pere;
- 31 maggio per l'actinidia.



GARANZIA GELO/BRINA

- Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del 30%, con arrotondamento al secondo decimale.
- L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri
 - altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
 - potenza del motore non inferiore a 150 cv.
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
 - altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
 - potenza del motore non inferiore a 250 cv.

Sarà cura dell'assicurato dimostrare che gli impianti sono stati correttamente messi in funzione durante il periodo di necessità

Prodotto uva da vino - Decorrenza qualità prodotto:

Le tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti *successivamente alla formazione dell'acino*

Prodotto uva da vino – Superi di produzione

Possono essere oggetto di assicurazione eventuali superi di produzione previsti dai rispettivi Disciplinari delle uve DOP (DOC e DOCG). **“Ai fini liquidativi le due partite che si originano, in quanto insistenti sulla stessa superficie, vengono considerate come partita unica”**

Prodotto barbabietola da zucchero

La produzione massima per ettaro è stabilita in 800 quintali, eventuali richieste di produzioni superiori devono essere **preventivamente richieste ed autorizzate pena la non validità della polizza.**

Prodotto patata

La produzione massima per ettaro è stabilita in 600 quintali, eventuali richieste di produzioni superiori devono essere **preventivamente richieste ed autorizzate pena la non validità della polizza.**



Prodotto pomodoro

La produzione massima per ettaro deve rientrare entro i limiti previsti dalla seguente tabella, eventuali richieste di produzioni superiori devono essere **preventivamente richieste ed autorizzate pena la non validità della polizza**.

Provincia	Regione	Produzione massima assicurabile Prodotto Convenzionale	Produzione massima assicurabile Prodotto Biologico
Tutte	Triveneto	900	800
Tutte	Piemonte	1.000	900
Tutte	Lombardia	900	800
Tutte	Emilia-Romagna	900	800
Modena-Parma-			
Piacenza-Reggio Emilia	Emilia-Romagna	1.000	800
Centro Sud Italia	Italia	1.400	1.000

Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale.

Prodotto pomodoro da tavola

La produzione massima per ettaro è stabilita in 600 quintali, eventuali richieste di produzioni superiori devono essere **preventivamente richieste ed autorizzate pena la non validità della polizza**.

Prodotti non irrigui

Non assicurabile con Tipologia di polizza A e B, assicurabile su **deroga direzionale** con pacchetto F.

Prodotto Pomodoro da industria – Mancato accesso agli appezzamenti

Il mancato accesso agli appezzamenti è incluso con pagamento sovrappremio pari a 1,50%.

Sul certificato è riportata la seguente deroga:

“A deroga dell’art. 2.1 – Esclusioni, lettera l), dietro pagamento di sovrappremio, sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno. La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all’art. 21.1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione.”



Periti Estimatori:

Appena disponibili provvederemo a comunicare al Consorzio i nomi del Responsabile di Area e del responsabile di Zona che farà visita al Consorzio all'inizio delle fase di inizio attività peritale

Annullamento certificati di secondo raccolto: entro la data del **18 luglio**

Le segnalazioni pervenute successivamente a questa data, potranno comportare lo slittamento degli indennizzi oltre il 31 dicembre 2026.

Clausola di Morosità

Il Consorzio ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci entro le ore 12,00 del 01 dicembre 2026. Entro le ore 12,00 del 01 dicembre 2026 si fa obbligo al Consorzio di comunicare a Generali Italia eventuali richieste di cessione del credito da parte dei propri Associati a favore del Contraente di Polizza. In questo caso Generali Italia, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo di dichiarazione scritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Consorzio, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo totale dell'indennizzo come da clausola di morosità del Consorzio. I pagamenti riferiti alle cessioni di credito, potranno comportare lo slittamento degli indennizzi oltre il 31 dicembre 2026.

Richieste pervenute successivamente alla predetta data non potranno essere prese in carico da Generali Italia che, pertanto, emetterà i relativi assegni di traenza a favore dei Soci/Assicurati garantendone il blocco alla consegna fino a specifica comunicazione autorizzativa da parte del Consorzio.

Fermo il resto.